

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

STATUTO

Approvato dal Consiglio d'amministrazione del Fondo nelle sedute del 18 Febbraio 2000 e 13 Giugno 2000 e dal Consiglio di Amministrazione della Cariplo S.p.A. nelle sedute del 27 Gennaio 2000 e 6 Giugno 2000

e

successivamente dagli iscritti mediante referendum svoltosi nel periodo 28 settembre 27 ottobre 2000 i cui risultati sono stati proclamati il 6 novembre 2000

e

approvato dalla commissione di vigilanza sui Fondi Pensione con deliberazione 26 aprile 2001

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione e denominazione

Il "Fondo per le Pensioni al Personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde", eretto in ente morale con r.d. 12 gennaio 1942, n. 56, regime già esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi dell' art. 15 della l. 20 febbraio 1958, n. 55, fu trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in regime integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria medesima in applicazione dell'art. 3 della l. 30 luglio 1990, n. 218 e del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 357, e assunse la denominazione di "Fondo Pensioni per il Personale Cariplo".

Con accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998, Cariplo S.p.a. e le rappresentanze dei lavoratori, ai sensi dell'art. 59 , comma 3, 7° periodo della l. 27 dicembre 1997, n. 449, concordarono la trasformazione del Fondo, di cui al comma che precede, da regime a prestazione definita in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatto salvo il diritto ai trattamenti in essere per i pensionati al 30 giugno 1998 e la previsione del successivo art. 25. Con il medesimo accordo collettivo le fonti istitutive

stabilirono che il collegato Fondo Integrazione Pensioni (oggetto di specifica riorganizzazione nell'ambito del bilancio Cariplo in applicazione dell'accordo collettivo aziendale 29 marzo 1974, riconsiderato e razionalizzato dalle intese collettive del 30 aprile 1984 e destinatario di ulteriori variazioni stabilite dalle intese 19 aprile 1994 e 6 febbraio 1996) subisse analoga trasformazione e dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto confluisse, a titolo di successione universale, nel Fondo di cui al comma 1 (giusta le intese 30 novembre 1999).

Le operazioni di trasformazione e di aggregazione richiamate dal comma che precede si intendono effettuate in assoluta continuità dei bacini di utenza dei regimi, in assenza di qualsivoglia intento novativo da parte delle fonti istitutive e con applicazione dell'art. 14, comma 5, del d. lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Statuto, preceduto dalle ulteriori intese 30 novembre 1999, è ; stato oggetto di accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle fonti istitutive il 25 gennaio 2000.

Art. 2 Abbreviazioni

Nel corpo dello Statuto sono impiegate, per brevità, le seguenti denominazioni:

- a. "Fondo": il Fondo Pensioni per il Personale Cariplo;
- b. "Cariplo": la Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A.;
- c. "iscritto/i": ove non diversamente indicato, sia i dipendenti in attività di servizio sia il personale in quiescenza;
- d. "dipendente/i": ove non diversamente indicato, i dipendenti dei Datori di lavoro in attività di servizio iscritti al Fondo;
- e. "pensionato/i": i titolari di trattamento periodico erogato dal Fondo ;
- f. "AGO": l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS;
- g. "d. lgs. 124/1993": il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;
- h. "Commissione": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16 del d. lgs. 124/1993;
- i. "Ministero del Lavoro": il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- j. "Regime a bilancio": il cessato Fondo Integrazioni Pensioni di cui all'art. 1, comma II, seconda parte;
- k. "Datori di lavoro": la Cariplo nonché le società del Gruppo di cui Cariplo fa parte.

Art. 3 Scopo-Assetto

Il Fondo, privo di fini di lucro, persegue lo scopo esclusivo di garantire agli iscritti e ai loro superstiti aventi diritto un trattamento pensionistico complementare della pensione erogata dall'AGO, secondo le modalità e le misure previste dal presente Statuto.

Il Fondo è ripartito nelle due Sezioni separate di seguito indicate:

- Sezione I, a prestazione definita;
- Sezione II, a contribuzione definita.

Pur nell'unitarietà soggettiva del Fondo, a ciascuna delle Sezioni di cui al comma che precede è imputata una porzione di patrimonio di propria esclusiva pertinenza, secondo le previsioni dei successivi artt.42 e 49, fatto salvo il disposto del successivo art. 44, comma 8. Ciascuna Sezione rinviene disciplina della propria attività in apposito Titolo dello Statuto e opera in piena separatezza gestionale e contabile.

Il patrimonio del Fondo non può essere distratto dai fini fissati dallo Statuto, non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali, determinati dal comma 1, non è ripartibile ed è gestito in totale autonomia.

Le prestazioni del Fondo, al pari degli apporti contributivi ad esso versati, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolati, né alienati o ceduti sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte.

Esauritisi gli iscritti alla Sezione I, essa viene meno e il patrimonio residuo è attribuito alla Sezione II, quale sopravvenienza dell'esercizio in cui avviene il trasferimento. Ove anche la Sezione II fosse per qualsiasi causa estinta, il patrimonio residuo è vincolato alla realizzazione di forme di previdenza aziendale a favore del Personale Cariplo, in conformità a quanto previsto dalle fonti istitutive.

Art. 4 Sede

Il Fondo ha sede in Milano, Via Brera n. 10. La sede può essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione, avendo preventivamente acquisito il parere di Cariplo.

Art. 5 Iscritti

Sono iscritti al Fondo i dipendenti Cariplo in servizio alla data del 27 aprile 1993 (con esclusione del Personale proveniente dall'incorporato Istituto Bancario Italiano SPA, che non abbia richiesto l'iscrizione medesima ai sensi dell'accordo collettivo aziendale 30 luglio 1992) nonché i pensionati alla medesima data. Vi mantengono altresì l'iscrizione quanti, tra gli iscritti al 27

aprile 1993, abbiano successivamente conseguito in via diretta o conseguano in futuro un trattamento periodico del Fondo.

Rimangono altresì iscritti al Fondo i dipendenti di cui all'art. 52, comma IV.

Art. 6 Anzianità di iscrizione

L'anzianità di iscrizione al Fondo decorre dalla data di assunzione in servizio di ruolo presso Cariplo.

Ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni del Fondo e avuto specifico riguardo alla misura del trattamento contemplato dalla Sezione I, si considerano utili i periodi di servizio di cui al comma che precede, con esclusione delle assenze che non sono a tal fine compatibili ai sensi dei contratti collettivi di lavoro, ma in ogni caso considerando validi i periodi di astensione facoltativa ai sensi dell'art. 7 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' fatta in ogni caso salva ogni diversa specifica previsione contemplata nei successivi articoli.

Art. 7 Anzianità convenzionali

Allorquando all'iscritto siano riconosciuti periodi di anzianità convenzionale utili sia per il conseguimento del diritto a pensione sia per la determinazione dell'inerente misura, l'iscrizione al Fondo di cui all'art. 6 è retrodatata di un lasso di tempo corrispondente.

Dei periodi di anzianità convenzionale riconosciuti ai soli fini della misura della pensione si tiene conto in sede di liquidazione del trattamento.

Le quote di riserva relative alle anzianità convenzionali, riconosciute ai sensi dei commi precedenti, sono determinate in conformità ai criteri stabiliti per la compilazione di bilanci tecnici e versate al Fondo dai Datori di lavoro all'atto del riconoscimento delle anzianità convenzionali medesime.

Art. 8 Divieto di operazioni di credito

Il Fondo non effettua alcuna operazione di credito nei riguardi degli iscritti o di loro aventi causa.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 Organi

Sono organi del Fondo:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Gli organi contemplati dal comma che precede durano in carica tre anni, a far tempo dall'insediamento, ed i loro componenti sono rieleggibili e rinominabili.

Art. 10 Presidente: compiti – funzioni vicarie

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con votazione segreta:

- il Presidente, tra i membri designati da “Cariplo”;
- il Vice Presidente, tra i membri eletti dagli iscritti.

Il Presidente è il legale rappresentante del Fondo e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono assolve dal “Consigliere anziano”, intendendosi per tale colui che, tra i componenti del Consiglio nominati da Cariplo, riveste la carica da maggior tempo ed ininterrottamente o, in caso di contestualità di nomina, è più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche del “Consigliere anziano” se ne ricerca il sostituto tra i Consiglieri elettivi, con applicazione dei medesimi criteri.

Di fronte ai terzi le firme del Vice Presidente, del “Consigliere anziano” o del Consigliere elettivo che lo sostituisce costituiscono prova dell'assenza o dell'impedimento dei soggetti sostituiti e della legittimità della sostituzione.

Art. 11 Consiglio di Amministrazione: composizione

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 4 d.lgs. 124/1993 e dal D.M. Lavoro n. 211/1997 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, è composto da dodici membri:

- a. sei nominati da Cariplo;
- b. sei eletti dagli iscritti, di cui quattro dagli iscritti alla Sezione II fra i dipendenti e due dai pensionati diretti e dai dipendenti iscritti alla Sezione I, fra i pensionati diretti.

Nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. Lavoro n. 211/1997.

Allorquando nell'ambito del complesso degli iscritti i pensionati diretti divengano più numerosi dei dipendenti, in deroga al disposto del comma I, lett. b), il numero dei Consiglieri di Amministrazione elettivi, rappresentativi delle due categorie, è parificato.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione: competenze generali – procedura per le modificazioni statutarie e regolamentari

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione del Fondo. In particolare:

1. approva il bilancio di esercizio, completo dei rendiconti di ciascuna Sezione;
2. decide gli investimenti, fissa i criteri per la loro scelta - giusta la previsione del successivo art. 22 - e approva eventuali convenzioni, con i soggetti autorizzati dalla legge, per la gestione delle risorse e per quanto previsto dal successivo art. 54;
3. delibera sulle modificazioni statutarie, secondo le previsioni del successivo comma III;
4. delibera sul Regolamento Esecutivo e sulle relative modificazioni secondo le previsioni del successivo comma IV;
5. stabilisce i criteri per la compilazione dei bilanci tecnici e valuta le loro risultanze ai fini della copertura prevista dai successivi artt. 43 e 44;
6. delibera generali piani di dismissione dei cespiti patrimoniali per il perseguimento delle finalità di cui ai successivi artt. 24 e 47, con particolare riferimento ai piani di cessione dei cespiti immobiliari (da effettuarsi secondo criteri di gradualità), per i quali mantiene separate evidenziazioni;
7. nomina il Segretario, ai sensi del successivo art. 18.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a:

- a. adottare misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, curandone l' informativa periodica circa l' andamento amministrativo e finanziario del Fondo, in conformità a quanto tempo per tempo disposto dalla legge e dalla Commissione e, comunque, con cadenza almeno annuale;
- b. segnalare alla Commissione eventuali vicende in grado di incidere sull' equilibrio del Fondo ed i provvedimenti ritenuti necessari per salvaguardarlo;
- c. promuovere, secondo le procedure previste dallo Statuto, l' adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive;
- d. adottare le scritture contabili di cui all' art. 17, comma 2, lett. d), d.lgs. 124/1993 secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, approvate dai competenti organi di Cariplo e, quindi, dalla maggioranza assoluta degli iscritti, mediante referendum. Esperito il momento referendario, le variazioni statutarie sono sottoposte alle procedure autorizzative previste dalla legge e, salvo diversa espressa previsione, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di approvazione.

Il Regolamento Esecutivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è soggetto ad approvazione da parte dei competenti organi di Cariplo. Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione dell' inerente comunicazione favorevole di Cariplo medesima. Qualora modificazioni del Regolamento siano connesse a variazioni statutarie, esse entrano in vigore contestualmente a queste ultime.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a propri componenti il compimento di determinati atti o categorie di atti, nei limiti del potere di delega fissati dal Regolamento Esecutivo e nel rispetto del criterio di pariteticità che connota la composizione del Consiglio di Amministrazione. E' fatto comunque divieto di delegare il compimento degli atti di cui ai commi I e II.

Art. 13 Consiglio di Amministrazione: adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni bimestre e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero sia richiesto da almeno quattro membri del Consiglio stesso o dal Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da inviare a ciascun componente almeno otto giorni prima dell' adunanza. L' avviso di

convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa telegraficamente, a mezzo telex o telefax, almeno due giorni prima dell'adunanza consiliare.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno otto componenti, di cui quattro nominati da Cariplo e quattro eletti dagli iscritti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di cui all'art. 12, comma I, sub 2), 3), 4), 6) e 7) e per ogni atto di straordinaria amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno nove componenti.

Qualora almeno quattro Consiglieri debbano astenersi, versando in situazione di conflitto di interessi, le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere assunte con il voto favorevole di tutti i restanti Consiglieri in carica.

Per le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata, in applicazione di specifiche previsioni statutarie, occorre il voto favorevole di almeno un componente iscritto alla Sezione cui la deliberazione si riferisce.

La funzione di segretario delle adunanze consiliari è assolta dal Segretario di cui al successivo art. 18; in caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio nomina di volta in volta un segretario della riunione, scegliendolo tra i propri componenti.

I verbali delle adunanze sono trascritti in apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Art. 14 Collegio dei Sindaci: composizione

Il Collegio dei Sindaci, nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 4 d.lgs. 124/1993 e dal D.M. Lavoro n. 211/1997 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, è composto da quattro membri effettivi, di cui:

- a. due nominati da Cariplo, uno dei quali assume l'incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun mandato;
- b. due eletti dagli iscritti.

E' facoltà di Cariplo designare all'incarico di Presidente del Collegio un funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con qualifica non inferiore a Dirigente.

Nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. Lavoro n. 211/1997.

Con le stesse modalità utilizzate per i Sindaci effettivi sono nominati od eletti altrettanti Sindaci supplenti.

Il Sindaco supplente, che subentri all'effettivo venuto a mancare per qualsiasi causa, dura in carica per la restante parte del mandato.

Art. 15 Collegio dei Sindaci: attribuzioni

I Sindaci esercitano le loro funzioni in conformità agli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare.

In particolare essi debbono:

1. controllare le scritture contabili;
2. compiere ispezioni e riscontri di cassa;
3. esaminare analiticamente il bilancio e i rendiconti annuali, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
4. accertare la conformità delle deliberazioni del Consiglio del Fondo alle norme di legge, di regolamento e di Statuto;
5. segnalare alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ai sensi dell'art. 11, comma 4, d.lgs. 124/1993;
6. comunicare alla Commissione di Vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate. In caso di irregolarità rilevanti, ossia in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del fondo, i sindaci devono provvedere alla trasmissione alla Commissione di Vigilanza sia dei verbali delle riunioni nelle quali l'organo di controllo abbia riscontrato che i fatti portati al proprio esame integrino fattispecie di irregolarità, sia dei verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché ai sensi dell' art. 2404, ultimo comma, c.c. si sia manifestato un dissenso in seno all' organo di controllo.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure sia richiesto da almeno due componenti.

Il Collegio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da inviare ai componenti almeno otto giorni prima dell'adunanza. L' avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa telegraficamente, a mezzo telex o telefax, almeno due giorni prima dell' adunanza.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due Sindaci.
Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio sono trascritti in apposito libro e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Collegio dei Sindaci: compensi

I compensi ai componenti del Collegio dei Sindaci sono fissati per l'intera durata del mandato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto dei criteri d'uso per la determinazione delle competenze dei revisori contabili.

Art.17 Componenti gli organi collegiali: nomina ed elezione

La nomina e l'elezione dei componenti gli organi collegiali devono essere effettuate entro il mese precedente a quello di scadenza del triennio di mandato degli organi stessi.

L'elezione da parte degli iscritti è effettuata mediante votazione per scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale, per liste concorrenti di candidati, da proporre ad opera di gruppi di votanti, secondo le previsioni del Regolamento Esecutivo. Nell'ambito della lista scelta l'elettore può esprimere una sola preferenza.

I pensionati esprimono il proprio voto a mezzo lettera raccomandata, che deve pervenire entro il termine perentorio appositamente fissato. I voti non pervenuti o pervenuti in ritardo si considerano astensioni.

Gli Organi Collegiali si insediano decorso il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i risultati delle elezioni previsto dal Regolamento Esecutivo, ovvero, in caso di presentazione di ricorsi nei termini e secondo le modalità fissate da quest'ultimo, una volta che essi siano delibati dal collegio arbitrale all'uopo costituito. Il collegio è tenuto a rilasciare le proprie determinazioni entro 45 giorni dal suo insediamento.

Nelle more del rilascio della determinazione del collegio arbitrale contemplato dal comma che precede, restano in carica gli organi collegiali scaduti, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 Segretario: nomina e competenze

Il Consiglio di Amministrazione nomina Segretario – Dirigente responsabile - del Fondo un componente del personale Cariplo, di norma iscritto al Fondo stesso.

Il Segretario deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge, in assenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c..

Il Segretario sovrintende a tutti gli affari amministrativi, finanziari, contabili, esecutivi e di spesa relativi alla gestione del Fondo, in attuazione della disciplina statutaria ed in esecuzione delle deliberazioni consiliari.

In particolare il Segretario:

- assolve all'incarico di segretario del Consiglio di Amministrazione;
- in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, pone in essere gli adempimenti conseguenti;
- predispone gli atti da sottoporre alla firma del Presidente o dei Consiglieri all'uopo delegati, ai sensi dell'art. 12, comma V;
- sovrintende al personale e agli uffici della Segreteria del Fondo;
- attua la liquidazione delle prestazioni e ogni connesso adempimento;
- cura la tenuta della contabilità del Fondo;
- compila il bilancio e i rendiconti annuali;
- sovrintende alla compilazione dei bilanci tecnici in esecuzione delle deliberazioni consiliari assunte ai sensi dell'art. 12, comma I, n. 5), e in collaborazione con l'Attuario incaricato;
- custodisce e compila i libri inerenti al funzionamento degli organi collegiali e la connessa contabilità;
- custodisce i documenti e la corrispondenza e assolve agli obblighi di tenuta di ogni altro atto o documento previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e da determinazioni della Commissione;
- invia copia delle deliberazioni consiliari ai singoli Consiglieri e ai Sindaci entro cinque giorni dalla loro firma da parte del Presidente;
- compie ogni altra incombenza comunque demandatagli dallo Statuto, dal Regolamento Esecutivo e dagli organi collegiali del Fondo;
- segnala alla Commissione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, gli interventi ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.

E' altresì compito del Segretario curare l'adempimento delle incombenze eventualmente affidate al Fondo da Cariplo in forza delle previsioni regolamentari vigenti.

Fatta salva la previsione dell'art. 13, comma IX, in caso di assenza o impedimento del Segretario, di prevedibile lunga durata, il Consiglio di Amministrazione affida, in via interinale, ad altro dipendente Cariplo assegnato agli Uffici del Fondo, l'incarico di Segretario facente funzione ; il Segretario facente funzione esercita tutti i poteri ed è soggetto a tutti gli obblighi del Segretario effettivo.

Art. 19 Cessazione dalla funzione di componenti degli organi collegiali e dalla carica di Segretario – responsabilità

Il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità ovvero il sopravvenire delle cause di ineleggibilità comporta la decadenza dall'incarico; il Consiglio di Amministrazione dichiara decaduto il componente che non sia intervenuto a tre adunanze consecutive senza legittimo impedimento.

I componenti degli organi collegiali eletti dai dipendenti decadono dalla carica in caso di pensionamento o di cessazione dall'iscrizione al Fondo. Essi possono essere dichiarati decaduti previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, ove siano stati assoggettati alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, nell'ambito del rapporto di lavoro con Cariplo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo, diverso dalla decadenza conseguente a sanzioni disciplinari o a disposizioni di legge o regolamento, rimangono nell'ufficio sino a che non siano sostituiti; i componenti eletti dagli iscritti sono sostituiti giusta le previsioni del Regolamento Esecutivo, fermo restando che, ove non possa provvedersi alla loro sostituzione, si devono indire, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti eletti dagli iscritti e non si possa procedere alla relativa sostituzione, si fa luogo al rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione sono responsabili nei confronti del Fondo, degli iscritti e dei terzi nei limiti stabiliti dall' art. 15 del d. lgs. 124/1993.

La responsabilità dei Sindaci è regolata dall'art. 2407 del codice civile, in conformità all'art. 15 del d. lgs. 124/1993.

La responsabilità del Segretario – Responsabile del Fondo è regolata dall'art. 15 d.lgs. n. 124/1993.

FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 20 Spese di amministrazione e di gestione

La gestione del Fondo è autonoma. Le conseguenti spese di amministrazione e di gestione sono a carico del Fondo, fatta eccezione di quelle relative al Segretario, le quali restano a carico di Cariplo.

Per la liquidazione dei trattamenti erogati dalla Sezione I, il Fondo si avvale di risorse messe a disposizione da Cariplo, senza corrispettivo. Resta a carico di Cariplo anche la gestione dei sistemi informativi necessari per la liquidazione dei trattamenti della Sezione I.

Le spese generali del Fondo (non relative ad una singola Sezione) sono ripartite fra le Sezioni in proporzione al valore dei rispettivi patrimoni.

Art. 21 Contribuzioni

I Datori di lavoro versano al Fondo la contribuzione prevista negli inerenti accordi aziendali.

Gli accordi di cui al comma che precede sono parte integrante dell'ordinamento del Fondo e ogni loro modificazione deve essere tempestivamente notificata al Fondo medesimo, a cura e spese dei Datori di lavoro.

La contribuzione contemplata dal comma I è obbligatoria per i Datori di lavoro e per i dipendenti ed è versata al Fondo entro la scadenza del mese a cui essa si riferisce per tutti i dipendenti iscritti al Fondo, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza.

La contribuzione fissata dalle intese 30 giugno 1998, richiamate nell'art. 1, comma II, è del 4% (oltre allo 0.30% destinato al finanziamento delle previsioni di cui all'art. 55) a valere sull'imponibile ivi indicato.

La contribuzione aziendale è altresì versata per i periodi lavorativi privi di retribuzione ma validi a tutti gli effetti come anzianità di servizio. La contribuzione è commisurata alla retribuzione che spetterebbe all'iscritto.

Art. 22 Investimento del patrimonio

Nel rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento tempo per tempo vigenti ed in attuazione di criteri di prudente diversificazione, le disponibilità del Fondo possono essere investite direttamente o mediante convenzione con soggetti autorizzati dalla legge in:

- a. titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- b. cartelle ed obbligazioni fondiari od in altri titoli ad esse equiparati;
- c. obbligazioni comunali o provinciali ovvero in obbligazioni a largo mercato di primarie società;
- d. depositi fruttiferi presso Aziende di Credito;
- e. accettazioni bancarie e polizze di credito commerciale;
- f. quote di fondi comuni di investimento mobiliare aperti o chiusi;
- g. azioni od obbligazioni convertibili di primarie società quotate;
- h. azioni o quote di società immobiliari;
- i. quote di fondi comuni di investimento immobiliare;
- j. altre modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di almeno 9 Consiglieri nel rispetto di disposizioni normative regolanti tempo per tempo gli impieghi dei fondi pensione.

Per la stipula delle eventuali convenzioni di cui al comma I - al pari di quelle previste dal successivo art. 54, comma IV - debbono essere richieste offerte contrattuali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Avuto riguardo al solo patrimonio di pertinenza della Sezione II è facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire diversificate linee di investimento o comparti nel cui ambito gli iscritti hanno facoltà di scelta. L'inerente deliberazione di istituzione dei comparti deve essere assunta a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio.

Art. 23 Bilancio e rendiconti annuali

L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio finanziario è compilato il bilancio consuntivo, recante separati rendiconti per le due Sezioni in cui il Fondo è ripartito.

Il bilancio, completo della relazione del Collegio dei Sindaci, recante separata considerazione di ciascun rendiconto, deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Copia del bilancio corredato da una nota illustrativa del Presidente e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, è trasmessa ai Datori di lavoro e agli Organismi Sindacali aziendali.

Agli iscritti è fornita idonea informativa, giusta le previsioni dell'art. 12, comma II, lett. a).

In ordine ai criteri di determinazione del valore dei cespiti e di individuazione della redditività del patrimonio, per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto patrimoniale, del bilancio e dei rendiconti annui e per l'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti alla Sezione II, trovano applicazione le previsioni del Regolamento Esecutivo ed ogni relativa cogente disposizione di legge, di regolamento o emanata dalla Commissione

TITOLO I V

DISCIPLINA DELLA SEZIONE I

Art. 24 Scopo

Scopo specifico della Sezione I, a prestazione definita, è di garantire ai destinatari di cui al successivo articolo 25 e ai loro superstiti aventi diritto un trattamento pensionistico integrativo degli assegni dell'AGO.

Art. 25 Destinatari

Sono destinatari del trattamento di cui all'art. 24:

1. i pensionati già tali al 30 giugno 1998;
2. i dipendenti che al 30 giugno 1998 vantassero almeno 30 anni di iscrizione al Fondo e 50 anni di età ovvero che – alla medesima data – avessero maturato i requisiti previsti per la liquidazione del trattamento pensionistico dell'AGO entro il 1° luglio 1998, con almeno 25 anni di iscrizione al Fondo, ridotti a 15 anni se invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio ai sensi delle disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio. Tali dipendenti (a cui compete l'onere di dimostrare il possesso dei suddetti requisiti) possono richiedere entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto ovvero, se successiva, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione del Fondo relativa a periodi per cui fosse stata avanzata richiesta di ricongiunzione, di risultare destinatari del trattamento erogato dalla Sezione I. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, delibera l'ammissione alla Sezione richiesta, dandone comunicazione agli interessati e a Cariplo;
3. i beneficiari di pensione diretta o di reversibilità, riferita a personale in servizio alla data del 30 giugno 1998, liquidata a decorrere dal 1° luglio 1998 e fino all'entrata in vigore del presente Statuto, qualora non

optino per ottenere il trattamento di pertinenza della Sezione II, entro 4 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. 26 Trattamento ai pensionati

Ai soggetti indicati dall'art. 25, n. 1), sono corrisposti i trattamenti integrativi e/o sostitutivi nelle misure già in essere al 30 giugno 1998 e successive integrazioni secondo la disciplina contenuta nel presente Titolo.

In conformità alle previsioni dell'accordo 19 aprile 1994 richiamato dall'art. 1 comma II, le prestazioni integrative dovute ai pensionati (già tali alla data del 31.12.1997) cessati dal servizio senza diritto a prestazioni a carico dell'AGO sono elevate all'83% della retribuzione pensionabile alla data di liquidazione del trattamento obbligatorio.

Nei confronti dei pensionati che, ai sensi degli artt. 19 e 20 dell'accordo aziendale 19 aprile 1994 non avessero acquisito il diritto al trattamento del cessato Regime a Bilancio, l'integrazione del Fondo raggiunge il 75% della retribuzione pensionabile e comunque (in caso di pensionati senza diritto a prestazioni a carico dell'AGO) non può superare l'importo di L. 6.864.110 mensili, con l'aggiunta dell'eventuale quota di pensione relativa a periodi di contribuzione figurativa o riscattati di cui al successivo art. 32.

Ai trattamenti contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 38.

Ai trattamenti previsti dal comma II sono aggiunte maggiorazioni per familiari a carico da corrisondersi con gli stessi criteri e nella medesima misura tempo per tempo vigenti presso l'AGO. Le maggiorazioni vengono meno all'atto della maturazione della pensione dell'AGO

Art. 27 Trattamento per i dipendenti: diritto

I dipendenti di cui all'art. 25, n.2), beneficiano delle prestazioni previste dal presente Titolo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, purché abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico dell'AGO; in difetto di tale requisito la prestazione del Fondo è differita sino al conseguimento del diritto al trattamento dell'AGO medesima. In alternativa il dipendente può richiedere il trasferimento o il riscatto della propria posizione individuale che sarà determinata secondo le modalità previste al successivo art. 62.

Nei confronti dei trattamenti differiti – determinati secondo i criteri del presente Titolo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - non opera la previsione del successivo art. 29, comma IV, mentre l'art. 38 ha effetto dalla data di liquidazione del trattamento differito medesimo.

Art. 28 Trattamento per i dipendenti: anzianità di iscrizione

Ferme restando le generali previsioni dell'art. 6, ai soli fini della misura del trattamento contemplato dal presente Titolo, un semestre compiuto si computa per anno intero e le frazioni inferiori al semestre non si considerano.

I periodi di iscrizione durante i quali il dipendente abbia prestato attività di lavoro a tempo parziale sono conteggiati per intero ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, mentre ai fini della misura sono considerati utili in proporzione all'effettiva durata dell'attività lavorativa, secondo le specifiche previsioni del successivo art. 30.

Art. 29 Trattamento per i dipendenti: misura

Per i dipendenti di cui all'art. 25, n. 2), all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo integra la prestazione dell'AGO sino a raggiungere complessivamente l'83% della retribuzione pensionabile di cui al successivo art. 39, dell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno, per tanti trentacinquesimi quanti sono gli anni di iscrizione.

Nel computo degli anni di cui al comma che precede non si tiene conto del periodo eccedente il trentacinquesimo anno di iscrizione ed il trattamento dell'AGO è considerato limitatamente agli anni di iscrizione al Fondo, giusta le previsioni del successivo art. 40.

In caso di invalidità che intervenga prima della maturazione di ventiquattro anni di anzianità, il trattamento dell'iscritto è calcolato attribuendogli un'anzianità di ventiquattro anni ; ove l'invalidità sia per causa di servizio, l'anzianità considerata è in ogni caso di trentacinque anni.

Il trattamento complessivo tra pensione dell'AGO ed integrazione del Fondo non può essere inferiore a L. 2.601.963 mensili per 13 mensilità ;.

Nei confronti dei dipendenti che, ai sensi degli artt. 19 e 20 dell' accordo aziendale 19 aprile 1994, non avrebbero acquisito il diritto al trattamento del cessato Regime a Bilancio l'integrazione del Fondo raggiunge il 75% della retribuzione pensionabile.

Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 38.

Art. 30 Trattamento per i dipendenti: considerazione del lavoro a tempo parziale

Per la determinazione della misura del trattamento di cui al presente Titolo, avuto riguardo ai periodi di lavoro a tempo parziale, si determina il quoziente tra il numero delle ore di servizio prestate settimanalmente e quello delle ore che costituirebbero l'orario settimanale ordinario previsto tempo per tempo dai contratti collettivi.

L'anzianità di iscrizione con lavoro a tempo parziale è ridotta con l'applicazione del quoziente di cui al comma precedente e sommata a quella relativa agli eventuali periodi di lavoro a tempo pieno.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga in costanza di prestazione di lavoro a tempo parziale, per retribuzione spettante nell'ultimo mese di servizio, da ragguagliare ad anno, giusta la previsione dell'art. 29, comma I, deve intendersi quella che sarebbe spettata al dipendente per eguale prestazione di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento minimo previsto dall'art. 29, comma IV, è comunque assicurato nella misura intera anche in presenza di periodi di lavoro a tempo parziale.

In presenza di periodi di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, le maggiorazioni di anzianità previste dall'art. 29, comma III, si applicano successivamente alla determinazione dell'anzianità complessiva, per sommatoria dei periodi a tempo pieno ed a tempo parziale, secondo i criteri stabiliti dai primi due commi del presente articolo, fermo restando che la misura del trattamento non può comunque essere inferiore a quella spettante in relazione ai soli periodi di lavoro a tempo pieno.

Art. 31 Periodi di contribuzione figurativa o riscattati: efficacia

Per la determinazione della misura dei trattamenti secondo le previsioni dell'art. 29, l'anzianità di iscrizione al Fondo è incrementata da:

a. i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti dall'AGO:

- per servizio militare di leva prestato durante o prima del rapporto di lavoro con Cariplo;
- per periodi di servizio militare di richiamo ed assimilati, intervenuti prima del rapporto di lavoro con Cariplo;

b. gli anni di corso legale di laurea riscattati presso l'AGO, ai sensi di legge.

Ai fini delle previsioni dell'art. 29, comma III, le anzianità di cui al comma che precede si aggiungono all'anzianità di iscrizione successivamente al computo delle maggiorazioni ivi contemplate, fermo restando il numero massimo di trentacinquesimi previsto dall'art. 29 medesimo.

I periodi di contribuzione figurativa di cui al comma I, possono essere presi in considerazione a richiesta dell'iscritto o dei superstiti aventi diritto, da formularsi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, solo qualora non sussista alcuna copertura assicurativa relativa ad un contestuale rapporto di lavoro subordinato.

Art. 32 Anzianità convenzionali e periodi di contribuzione figurativa e riscatti

Le anzianità convenzionali per periodi di servizio militare o di studi universitari, computabili come anni di iscrizione al Fondo ai fini della misura della pensione in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro, assorbono per una corrispondente parte i periodi di contribuzione figurativa o riscattati di cui all'art. 31. Parimenti le anzianità convenzionali per periodi di servizio militare, computabili in base alle medesime norme contrattuali anche ai fini del conseguimento del diritto a pensione, assorbono per la corrispondente parte, ai medesimi fini, i periodi di contribuzione figurativa.

Art. 33 Centralinisti non vedenti: anzianità convenzionale

L'anzianità convenzionale attribuita ai centralinisti non vedenti dall'art. 9 della l. 29 marzo 1985, n. 113 è riconosciuta ai fini del diritto e della misura del trattamento di cui al presente Titolo secondo i criteri vigenti presso l'AGO.

Ai fini delle previsioni dell'art. 29, comma III, l'anzianità di cui al comma che precede si aggiunge a quella di iscrizione al Fondo successivamente al computo delle maggiorazioni.

Art. 34 Pensione di reversibilità: diritto

In caso di morte di dipendente iscritto alla Sezione I o di pensionato diretto, il Fondo attribuisce ai superstiti il trattamento di reversibilità contemplato dal successivo art. 35.

I superstiti di cui al comma che precede si individuano in base alla disciplina dell'AGO tempo per tempo vigente, fatta eccezione per i titolari di pensione alla data del 31 dicembre 1997, che mantengono il trattamento in essere fino al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 20 del previgente Statuto.

In caso di morte di dipendente iscritto alla Sezione I, in assenza di superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità, la posizione individuale del dipendente determinata secondo i criteri del successivo art. 62 sarà riscattata secondo le previsioni dell'art. 10 comma 3-ter del d.lgs. 124/1993.

Art. 35 Pensione di reversibilità: misura

Il trattamento di reversibilità previsto dall'art. 34 è attribuito nelle seguenti aliquote del trattamento già fruito dal pensionato diretto o che sarebbe spettato al dipendente:

1. se vi ha diritto il solo coniuge: 70%
2. se vi hanno diritto soltanto i figli:
 - 70% per un figlio
 - 90% per due figli
 - 100% per tre o più figli
3. se vi hanno diritto coniuge e figli:
 - 90% con un figlio
 - 100% con due o più figli
4. se vi hanno diritto genitori:
 - 15% per ciascuno di essi
5. se vi hanno diritto fratelli e sorelle:
 - 15% per ciascuno di essi col massimo globale del 100%.

Verificandosi variazioni nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura degli assegni è corrispondentemente ricalcolata, secondo le aliquote indicate dal comma che precede.

Il trattamento minimo di cui all'art. 29, comma IV, è in ogni caso assicurato per intero al coacervo degli aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Ai superstiti è in ogni caso applicabile la disciplina dell'AGO in materia di aliquote di trattamento, ove più favorevole.

Art. 36 Trattamenti pensionistici: decorrenza – estinzione – modalità di attribuzione

I trattamenti diretti decorrono contestualmente alla pensione dell'AGO e gli assegni di reversibilità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia verificato l'evento che ne è causa.

I trattamenti diretti o di reversibilità vengono meno con l'ultimo giorno del mese in cui ha luogo l'evento che ne determina l'estinzione.

Il Fondo corrisponde annualmente la pensione in tredici rate mensili posticipate, di cui undici l'ultimo giorno di ciascun mese mentre la dodicesima e la tredicesima entro il 20 del mese di dicembre. Qualora l'inizio o la cessazione del godimento della pensione avvengano in corso d'anno, la tredicesima mensilità è ridotta in proporzione al numero dei mesi interi di erogazione del trattamento.

Art. 37 Adempimenti a carico degli iscritti

Gli iscritti e i loro aventi causa sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari o utili per ottenere le prestazioni dell'AGO nella misura più elevata consentita dalla legge, fornendo, se richiesto, adeguata dimostrazione di quanto operato.

I soggetti di cui al comma I debbono fornire al Fondo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire l'applicazione delle disposizioni del presente Statuto.

Qualora gli interessati non ottemperino a quanto stabilito nei commi che precedono, il Fondo è facoltizzato a sospendere, a ridurre, ovvero a non corrispondere più le proprie prestazioni.

Le determinazioni di cui al comma III sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che può delegarne l'assunzione al Segretario, anche in via continuativa.

Art. 38 Perequazione automatica dei trattamenti

I trattamenti di cui al presente Titolo sono soggetti alla perequazione automatica prevista per le pensioni dell'AGO, con pari misura, modalità e decorrenza.

Art. 39 Retribuzione pensionabile

Ai fini del calcolo dei trattamenti di cui al presente Titolo, si considera retribuzione pensionabile l'importo costituito dalle voci tempo per tempo di carattere continuativo e di ammontare determinato, contemplate dai contratti collettivi di lavoro, soggette a contribuzione a favore dell'AGO, esclusi in ogni caso i rimborsi spese e gli assegni "ad personam" ovvero qualunque emolumento o parte di emolumento di carattere individuale comunque denominato e per qualsiasi causa riconosciuto a singoli dipendenti. Le esclusioni devono espressamente risultare negli accordi aziendali relativi al trattamento di previdenza del Fondo.

Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, anche in deroga alla previsione del comma che precede, per retribuzione pensionabile si intende quella determinata dall'art. 7 dell'accordo previdenziale aziendale 19 Aprile 1994, dai verbali di accordo 28 luglio 1994 e dalle intese 31 ottobre 1997.

In caso di variazione della struttura delle retribuzioni o di istituzione di nuove voci, si procede, di intesa con le rappresentanze sindacali del personale, ad identificare le voci da considerare escluse dalla retribuzione pensionabile, sulla scorta dei criteri fissati dal comma I.

I Datori di lavoro sono tenuti a comunicare annualmente al Fondo gli importi delle retribuzioni lorde utili, corrisposte agli iscritti.

Art. 40 Prestazioni dell'AGO

Ad ogni fine applicativo delle disposizioni contenute nel presente Titolo, le prestazioni dell'AGO sono considerate per la quota di esse corrispondente al periodo di servizio prestato presso i Datori di lavoro comunque riconosciuto utile ai fini del trattamento pensionistico complessivo del Fondo, con un massimo di 35 anni.

Le prestazioni dell'AGO, utili per la determinazione della pensione integrativa, si considerano al lordo di qualunque trattenuta, contributo, riduzione che a qualsiasi titolo dovessero gravare su di esse.

Ferma restando la previsione del successivo art. 41, ai fini del calcolo della pensione integrativa le prestazioni dell'AGO si considerano computando qualunque supplemento o maggiorazione, con la sola eccezione di quelle per carichi di famiglia e dell'eventuale integrazione al minimo.

Art. 41 Disciplina del cumulo

Alle prestazioni di cui al presente Titolo, integralmente o parzialmente a carico del Fondo, si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti presso l'AGO in materia di cumulo tra reddito di lavoro e pensione, anche in deroga alla garanzia di trattamento minimo di cui all'art. 29, comma IV.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente i titolari di pensione alla data del 31 dicembre 1994 e gli iscritti che, avendo alla medesima data già raggiunto i requisiti di età e anzianità previsti nei punti 1), 2), 3) e 7) dell'art. 17 del previgente Statuto, risultino titolari di pensione al 31 dicembre 1997.

Nei confronti dei pensionati alla data del 31 dicembre 1994 e degli iscritti che, avendo alla medesima data già raggiunto i requisiti di età e/o anzianità previsti nei punti 1), 2), 3), e 7) dell'art. 17 del previgente Statuto, prestino attività lavorativa autonoma, in deroga al disposto dell'art. 40, comma 2, le prestazioni dell'AGO, prese in considerazione per la determinazione del trattamento del Fondo, si assumono al netto dell'eventuale trattenuta che gravi su di esse a cagione dello svolgimento della suddetta attività lavorativa.

Art. 42 Patrimonio della Sezione

Il patrimonio della Sezione al 31 dicembre 1998 è costituito dall'importo corrispondente alla riserva matematica di pertinenza del personale in quiescenza alla medesima data, oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo e, per quanto concerne il Regime a bilancio, dei competenti Organi di Cariplo.

Il patrimonio indicato dal comma che precede è incrementato dall'ammontare delle posizioni individuali dei dipendenti che optino per la partecipazione alla Sezione I e diminuito dall'ammontare delle posizioni individuali dei beneficiari di pensione al 31 dicembre 1998, in servizio alla data del 30 giugno 1998, che esercitino l'opzione di cui al successivo art. 63, comma II.

Il patrimonio della Sezione varia in relazione a:

- a. i risultati di gestione delle attività che lo compongono;
- b. la contribuzione dei Datori di lavoro e dei dipendenti iscritti;
- c. le spese di gestione e amministrative;
- d. l'erogazione delle prestazioni;
- e. ogni altra attività o passività, costo o ricavo imputabile alla Sezione.
- f. eventuali integrazioni ai sensi del successivo art. 44, comma IV.

Art. 43 Obbligo di copertura

Nell'ambito del patrimonio della Sezione I deve essere assicurata, in base al sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione:

- a. per i pensionati

- l'intera copertura dei trattamenti ad essi spettanti tramite il patrimonio della Sezione;

b. per i dipendenti

- l'intera copertura delle future prestazioni, in parte col patrimonio della Sezione ed in parte con i prevedibili introiti contributivi di cui all'art. 42, comma III, lett. b).

La sussistenza del requisito contemplato dal comma che precede è annualmente accertata dal Consiglio di Amministrazione alla luce delle risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo art. 44.

Art. 44 Bilancio tecnico – garanzia solidale e obblighi di Cariplo

Il primo bilancio tecnico della Sezione I deve essere compilato al 31 dicembre 2000. I successivi bilanci tecnici debbono essere realizzati a cadenza annuale.

Copia dei bilanci tecnici previsti dal comma che precede deve essere trasmessa alle fonti istitutive, unitamente a copia della deliberazione consiliare di accertamento contemplata dall'art. 43, comma II.

Limitatamente ai trattamenti di cui al presente Titolo, Cariplo è solidalmente responsabile per le obbligazioni statutarie del Fondo verso gli iscritti ed i pensionati diretti o di reversibilità.

La copertura dei trattamenti a carico della Sezione I è garantita dal patrimonio della Sezione stessa; il quale, ai sensi dell'art. 43, comma I, lett. a), è integrato annualmente da Cariplo per l'eventuale differenza.

L'integrazione contemplata dal comma che precede è contabilizzata in apposita posta di bilancio, denominata "fondo garanzia", annualmente incrementata dal rendimento di propria pertinenza, utilizzabile esclusivamente per la liquidazione delle prestazioni contemplate dal presente Titolo, allorquando sia esaurita ogni altra disponibilità patrimoniale.

Qualora dal bilancio tecnico di cui al comma I emergano avanzi delle disponibilità patrimoniali della Sezione, al netto dell'eventuale "fondo garanzia" costituito ai sensi del comma che precede, superiori all'1% della riserva dei pensionati, il Consiglio di Amministrazione può prevedere erogazioni *una tantum* nei confronti dei pensionati in essere alla data della deliberazione.

In ogni caso l'onere complessivo per le erogazioni non può eccedere la quota necessaria ad aggiornare il trattamento pensionistico complessivamente garantito dal Fondo all'aumento del costo della vita intervenuto nell'anno cui il bilancio tecnico si riferisce, per la parte che non sia stata già ripianata da incrementi di perequazione automatica, corrisposti dall'AGO o dal Fondo.

Qualora, compiuto integralmente l'intervento previsto dal comma che precede, permangano disponibilità, esse sono trasferite alla Sezione II, quale rendimento del patrimonio della Sezione stessa nell'esercizio in cui avviene il trasferimento.

Art. 45 Periodi oggetto di ricongiunzione

Per gli iscritti in servizio al 30 giugno 1998, destinatari dei trattamenti contemplati dal presente Titolo, i periodi oggetto di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della l. 7 febbraio 1979, n. 29 determinano una corrispondente retrodatazione dell'anzianità di iscrizione al Fondo ai fini del diritto e della misura dei trattamenti medesimi e ciò anche per le domande di ricongiunzione, presentate entro il 31 dicembre 1990 in base alla normativa previgente, ancorché non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto.

L'onere posto a carico degli iscritti per il perfezionamento dell'operazione di cui al comma che precede è determinato secondo la complessiva disciplina in vigore all'atto della domanda.

Art. 46 Riscatto di laurea

Per gli iscritti in servizio al 30 giugno 1998, destinatari dei trattamenti contemplati dal presente Titolo, i periodi di corso legale di laurea riscattati entro il 31 dicembre 1990, secondo le disposizioni dello Statuto approvato con D.P.R. 14 dicembre 1973, n. 1025, sono utili ai sensi e per gli effetti dell'art. 31. Ciò si intende anche per le richieste di riscatto di laurea, presentate anteriormente al 31 dicembre 1990, secondo la normativa previgente, non ancora definite alla medesima data.

L'onere posto a carico degli iscritti per il perfezionamento dell'operazione di cui al comma che precede è determinato secondo la complessiva disciplina in vigore all'atto della domanda.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA SEZIONE II

Art. 47 Scopo

Scopo specifico della Sezione II è di garantire l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, secondo il regime tecnico della contribuzione definita.

Art. 48 Destinatari

Sono destinatari del trattamento di cui all'art. 47:

- a. gli iscritti in servizio al 30 giugno 1998, con esclusione degli iscritti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, n. 2), i quali optino per essere destinatari del trattamento a carico della Sezione I e con esclusione degli iscritti previsti dall'art. 25 n. 3) che permangano nella Sezione I;
- b. i soggetti designati quali destinatari, in caso di morte, dagli iscritti di cui sub a), all'atto del conseguimento della prestazione in forma di rendita.

Art. 49 Patrimonio della Sezione

Il patrimonio della Sezione al 31 dicembre 1998, è determinato nella misura stabilita dalle intese 30 novembre 1999 intervenute tra le fonti istitutive, al netto di quanto indicato ai seguenti commi II e III.

L'ammontare patrimoniale indicato dal comma che precede si intende al netto della riserva atta a garantire i dipendenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, abbiano in corso il riconoscimento di periodi di servizio militare, ovvero di periodi oggetto di ricongiunzione o di riscatto per inerenti domande presentate al Fondo entro il 31 dicembre 1990.

L'ammontare patrimoniale indicato dal comma I si intende altresì al netto delle spettanze contemplate dal successivo art. 62.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva all'entrata in vigore del presente Statuto, prende atto del valore delle riserve contemplate dai commi II e III nella misura prevista dalle intese 30 novembre 1999, deliberandone la collocazione in apposite poste di bilancio, che si esauriscono quando ne sia ultimato l'utilizzo, per incremento della posizione individuale di cui al successivo art. 50, di competenza dei singoli interessati (per ricongiunzione, riscatto, servizio militare) ovvero per adempimento delle previsioni di cui al successivo art. 62.

Il patrimonio della Sezione varia in relazione a:

- a. i risultati di gestione delle attività che lo compongono;
- b. la contribuzione dei Datori di lavoro e dei dipendenti iscritti;
- c. le spese di gestione e amministrative;
- d. l'erogazione delle prestazioni;

- e. le uscite per riscatti e per trasferimenti;
 - f. ogni altra attività o passività, costo o ricavo imputabile alla Sezione.
-

Art. 50 Posizione individuale

Per ogni iscritto alla Sezione è aperta una posizione individuale, a cui affluiscono le contribuzioni versate dai Datori di lavoro e dallo stesso.

La posizione di cui al comma che precede è intesa come parte del patrimonio della Sezione, di pertinenza del singolo iscritto. Essa è valorizzata nel tempo secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Esecutivo ed è comunicata annualmente agli iscritti.

Art. 51 Anticipazioni

L'iscritto in servizio che vanti un'anzianità di almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione individuale di cui all'art. 50 per eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della l. 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

All'iscritto che abbia conseguito un'anticipazione ai sensi del comma che precede è attribuita la facoltà di reintegro della propria posizione individuale, secondo le modalità fissate nel regolamento contemplato dal seguente comma.

Il Consiglio di Amministrazione – previa approvazione da parte delle fonti istitutive - emana norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di attribuzione delle anticipazioni e quelle di eventuale reintegro della posizione individuale.

Art. 52 Vicende dell'iscritto – trasferimenti e riscatti

Qualora l'iscritto cessi dal servizio con Cariplo ovvero con i Datori di lavoro, senza aver maturato i requisiti per le prestazioni del Fondo, può ; richiedere:

- a. il trasferimento dell'intera posizione individuale ad altro regime di previdenza complementare cui egli acceda in relazione alla nuova attività ;;

- b. il trasferimento dell'intera posizione individuale ad un fondo pensione aperto, di cui all'art. 9 del d. lgs. 124/1993;
- c. il riscatto dell'intera posizione individuale (totalità dell'importo maturato).

L'esercizio delle facoltà contemplate dal comma che precede si realizza mediante domanda da inviare al Fondo con lettera raccomandata, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione.

Qualora l'interessato non eserciti le facoltà attribuitegli dal comma I, lett. a) e b), nel termine indicato dal comma II, si presume che egli abbia optato per il riscatto della posizione individuale, ai sensi del comma I, lett. c).

Al venir meno del contratto di lavoro con Cariplo e all'avvio di analogo rapporto, senza sostanziale soluzione di continuità, con altri Datori di lavoro, il dipendente, a richiesta, può mantenere l'iscrizione al Fondo.

E' facoltà di ogni iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui al comma I, operare il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro regime di previdenza complementare. Detta facoltà è attuata con lettera raccomandata, recante gli elementi indicati dal comma II.

Gli adempimenti a carico del Fondo, conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi I e V, sono espletati nel termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione stessa.

L'esercizio delle facoltà contemplate dai commi I e V comporta la cessazione dell'iscrizione al Fondo.

NORMA TRANSITORIA

La facoltà di cui al comma V potrà essere effettuata non prima del 1/7/2003

Art. 53 Decesso dell'iscritto

In caso di morte dell'iscritto prima del pensionamento, la posizione individuale di competenza è liquidata agli aventi diritto a sensi di legge.

In mancanza dei soggetti indicati dal comma che precede, ivi compresi quelli oggetto di espressa designazione del dipendente, la posizione resta acquisita al Fondo, divenendo sopravvenienza attiva dell'esercizio in corso, a vantaggio di tutti gli iscritti alla Sezione.

Le disposizioni del presente articolo vanno integrate con le previsioni del successivo art. 55.

Art. 54 Prestazioni

Il Fondo eroga agli iscritti, cessati dal rapporto di lavoro con i Datori di lavoro, avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico di base, una prestazione in capitale, di importo pari all'ammontare della posizione individuale di cui all'art. 50. La percezione di tale capitale determina la cessazione dell'iscrizione al Fondo.

Il Fondo riconosce altresì sempre agli iscritti cessati dal rapporto di lavoro con i Datori di Lavoro, a richiesta, il diritto alla prestazione di cui sopra in presenza di almeno quindici anni di iscrizione e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista dall'AGO per l'attribuzione della pensione di vecchiaia.

In alternativa alla liquidazione della prestazione in capitale prevista dal comma I, ciascun iscritto, previa domanda da avanzare entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ha facoltà di richiederne la trasformazione parziale o totale in rendita.

La rendita contemplata dal comma che precede è attribuita per il tramite di una compagnia di assicurazione, secondo un ventaglio di opzioni tipologiche, oggetto di specifica informativa da parte del Fondo, all'atto del pensionamento.

Art. 55 Invalidità e premorienza

Fermo restando il disposto dell'art. 53, in ottemperanza alle previsioni delle intese 30 novembre 1999, richiamate dall'art. 1, comma II, è compito del Consiglio di Amministrazione realizzare forme di copertura assicurativa che integrino l'ammontare della posizione individuale dell'iscritto che cessi dal rapporto di lavoro per morte o per invalidità permanente.

La provvidenza di cui al comma che precede è finanziata secondo quanto stabilito da accordi collettivi che espressamente regolino la materia e che divengono parte integrante dell'ordinamento del Fondo.

TITOLO V I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art.56 Operazioni di trasformazione

Per le incombenze relative al processo di trasformazione richiamato dall' art. 1, comma II, il Fondo si avvale di risorse messe a disposizione da Cariplo, senza esborso di corrispettivo alcuno.

Art.57 Ripartizione del patrimonio tra le due Sezioni

Il Consiglio di Amministrazione, avuto presente il disposto degli artt. 42 e 49, anteriormente all'approvazione del primo bilancio successivo all' entrata in vigore del presente Statuto, predispone un piano analitico di ripartizione del patrimonio del Fondo (comprensivo del patrimonio del Regime a bilancio) tra le due Sezioni.

Nel porre in essere gli adempimenti contemplati dal comma I, l'imputazione delle attività alle due Sezioni deve avvenire in proporzione al valore del rispettivo patrimonio, salvaguardando l'unitarietà economica dei singoli cespiti. Per la divisione del patrimonio immobiliare si terrà ; altresì conto di ulteriori elementi (redditività, destinazione, vetustà, localizzazione geografica, ecc.) atti a garantire un complessivo equilibrio nella ripartizione. Del piano di ripartizione, anteriormente all'approvazione definitiva, è data informativa alle fonti istitutive.

Sino a che la ripartizione del patrimonio tra le due Sezioni non sia formalmente approvata con espressa indicazione della data in cui ha decorrenza, il rendimento del Fondo è unico e viene ripartito fra le due Sezioni in proporzione alla consistenza dei rispettivi patrimoni.

Art.58 Determinazione iniziale della posizione individuale: patrimonio di riferimento

Ai fini della determinazione iniziale della posizione individuale di cui all' art. 50 degli iscritti al 30 giugno 1998, si considera il valore del patrimonio della Sezione II al 31 dicembre 1998, stabilito dall' art. 49, comma I, al netto di quanto indicato dal medesimo art. 49, commi II e III.

La posizione iniziale di cui al comma che precede è incrementata, per gli iscritti interessati, dagli ulteriori apporti contemplati dall' art. 49, comma II.

Ove le poste di bilancio contemplate dall'art. 49, commi II e III, risultino insufficienti esse sono alimentate per quanto di necessità dai rendimenti del patrimonio della Sezione.

Eventuali eccedenze delle poste richiamate dal comma che precede divengono sopravvenienze attive della Sezione per l'esercizio in cui sono accertate, incrementandone gli utili.

Art. 59 Determinazione iniziale della posizione individuale: modalità di calcolo

La posizione individuale di cui all'art. 50 è calcolata in via iniziale con la procedura di seguito indicata:

1) per ciascun iscritto si determina il prodotto tra:

- retribuzione pensionabile di cui all'accordo collettivo aziendale 19 aprile 1994 (con esclusione del premio aziendale) spettante nel giugno 1998, ragguagliata ad anno. Per le voci corrisposte in via giornaliera, il computo è effettuato sulla media delle voci percepite nel periodo gennaio- giugno 1998;
- anzianità di iscrizione al Fondo, così come stabilito al successivo art. 60;
- coefficiente di cui alla tabella a) dell'accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998, applicato considerando l'anzianità di cui all'alinea precedente utilizzando in termini proporzionali anche le frazioni di anno;

2) si sommano i valori ricavati al punto 1) per tutti gli iscritti;

3) il coefficiente di pertinenza di ciascun iscritto si ottiene dal rapporto tra il risultato del punto 1) e quello del punto 2);

4) la posizione individuale si ottiene dal prodotto tra la posizione iniziale complessiva ed il coefficiente di cui al precedente punto 3).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Fondo comunica agli iscritti gli elementi di computo e l'ammontare complessivo della propria posizione individuale.

Eventuali ricorsi in ordine ai dati di cui al comma che precede debbono essere presentati al Fondo entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'inerente comunicazione e sono esaminati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.60 Determinazione iniziale della posizione individuale: anzianità utile

Si considera anzianità di iscrizione utile il periodo di iscrizione al Fondo che decorre dalla data di assunzione in servizio presso Cariplo fino al 30 giugno 1998, con esclusione dei periodi di assenza che, secondo i contratti collettivi di lavoro, non sono computabili a tutti gli effetti come anzianità di servizio, ad eccezione dei periodi di astensione facoltativa, ai sensi dell'art.7 della l. 30 dicembre 1971, n.1204.

Agli iscritti con qualifica di centralinista non vedente è riconosciuta l'anzianità convenzionale di cui all'art. 33.

Alle anzianità previste dai commi che precedono si aggiungono i periodi già ricongiunti ai sensi della l. 7 febbraio 1979, n.29, i periodi di corso legale di laurea già riscattati secondo le disposizioni dello Statuto approvato con D.P.R. 14 dicembre 1973, n. 1025 ed i periodi di servizio effettuati in Cariplo non riconosciuti agli effetti dell'iscrizione del Fondo.

In presenza di periodi di servizio a tempo parziale, l'anzianità complessiva è determinata sommando i periodi a tempo pieno con quelli a tempo parziale, valorizzati utilizzando il quoziente tra il numero delle ore di servizio prestato a tempo parziale e quello delle ore che costituiscono orario settimanale di lavoro ordinario.

L'anzianità è calcolata in giorni e quindi divisa per 360. Il risultato della predetta divisione tiene conto delle prime due cifre decimali.

Art. 61 Determinazione iniziale della posizione individuale: periodi riconoscibili

Per le finalità di cui all'art. 59, a richiesta dell' interessato, possono essere riconosciuti, qualora ciò già non sia avvenuto:

- i periodi di servizio militare di leva, prestato anteriormente al rapporto di lavoro con Cariplo o durante tale rapporto, con conseguente sospensione del medesimo, e i periodi di servizio militare di richiamo e assimilati, avvenuti prima dell'inizio del rapporto di lavoro con Cariplo, purchè essi siano riconosciuti dall'AGO. Per far valere detti periodi l'iscritto deve presentare al Fondo, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la relativa documentazione, ovvero rilasciare specifica autocertificazione, con riserva di successivo invio dell'inerente documentazione;
- i periodi per cui è stata effettuata richiesta di ricongiunzione, presentata entro il 31 dicembre 1990 in base alla normativa

previgente. L' onere a carico degli iscritti è determinato secondo le condizioni e la normativa vigente all'atto della domanda e il Fondo riconosce detto periodo dopo che risulti liquidato per intero quanto dovuto dall'iscritto. L'inerente introito incrementa il rendimento della Sezione II nell' anno di versamento.

Art. 62 Iscritti cessati tra il 28 aprile 1993 e il 30 giugno 1998 senza diritto a pensione.

Nel caso di cessazione dall'iscrizione intervenuta tra il 28 aprile 1993 e il 30 giugno 1998, senza diritto a pensione, il Fondo, a richiesta, mette a disposizione dell'interessato il complessivo ammontare delle contribuzioni versate, a decorrere dal 1° gennaio 1991, dallo stesso e da Cariplo, rivalutate al tasso annuo del 5%, dedotto quanto già ricevuto.

Art. 63 Iscritti cessati dal 1 luglio 1998

In caso di cessazione dell'iscrizione intervenuta dopo il 30 giugno 1998 senza diritto a pensione, trovano applicazione le previsioni dell'art. 52, al netto di quanto già eventualmente percepito dall'interessato.

In caso di cessazione con diritto a pensione del Fondo e di opzione a favore del trattamento a contribuzione definita, giusta la previsione dell'art. 25, n. 3, la prestazione spettante è calcolata al netto delle somme già percepite a titolo di assegni del Fondo.

Art. 64 Organi Collegiali in carica

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto da parte delle fonti istitutive restano in essere, nella pienezza dei loro poteri, sino alla naturale scadenza e con invarianza della disciplina di funzionamento.